



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

*Il Presidente*

1.

## II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DECISIONE N 59 DEL 13/10/1993

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 13/10/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale RIESAME "Norme per il pareggio annuale del fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art.1 della L.R.30/12/81 n.34"
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata a all'unanimità con il v
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile.



70124 Bari - Via Caprucci, 204

Riesame legge regionale concernente: "Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i consiglieri della Regione Puglia - Integrazioni dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1987, n° 34".

### R e l a z i o n e

#### **Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri**

Il Governo della Repubblica ha rinviato la presente legge al nuovo esame di questo Consiglio regionale perchè ha rilevato che la norma finanziaria di cui all'art. 4 comma 1°, non è in linea con i principi generali di contabilità pubblica in quanto non è indicato a quali disavanzi finanziari del fondo si riferisce la contribuzione di f. 2.347.000.000 a carico del bilancio 1993 e non è dato accertare l'esistenza della relativa disponibilità sull'apposito capitolo, anche in relazione alla circostanza che gli oneri di cui trattasi non risultano evidenziati in sede previsionale nell'ambito dello stesso capitolo.

Per quanto riguarda il primo rilievo, si ritiene opportuno dover chiarire che, in sede di formulazione della legge, è sembrato esaustivo il significato del comma 1° art. 4 laddove dice che "gli oneri relativi all'applicazione delle norme dettate dalla presente legge, previsti in f. 2.347.000.000 per l'anno 1993, sono compresi nel cap. 0001020...", intendendosi con ciò che l'importo di f. 2.347.000.000 è riferito al solo disavanzo finanziario dell'anno 1993.

Per rimuovere, comunque, i dubbi ingenerati dalla sua lettura, si ritiene opportuno che il citato comma 1° dell'art. 4 venga così modificato: "Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell'anno 1993, determinati presuntivamente in f. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap. 0001020 - Spese per indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali - di cui al bilancio di previsione dell'anno 1993, approvato con L.R. 19/06/'93, n° 9".

Per quanto attiene poi il secondo rilievo, si fa presente che la contribuzione di f. 2.347.000.000 trova allocazione sul capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali, così come stabilito dal comma 4° dell'art. 1 della L.R. 30/12/'87, n° 34, e



*Consiglio Regionale della Puglia*

3.

*70124 Bari - Via Caprucci, 204*

che la relativa disponibilità è desumibile ed evidenziata nel capitolo di spesa 1 (0001020) del bilancio interno del Consiglio dell'anno '93, di cui si allega stralcio, approvato dall'Ufficio di Presidenza con atto n° 125 del 9/12/'92 e dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 173 del 30/03/1993.

Pertanto la legge viene riproposta nello stesso testo con la sola modifica del comma 1° dell'art. 4, dando assicurazioni che con il bilancio di previsione dell'anno 1994 il capitolo 0001020 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale" sarà integrato con la dizione: "e contribuzione - una tantum - per ripiano disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza (art. 1 L.R. 30.12.1987 n° 34)", nonchè facendo presente che un'ulteriore censura del Governo della presente legge pregiudicherebbe il pagamento degli assegni vitalizi mensili diretti e di reversibilità agli aventi diritto sia per la fine dell'esercizio in corso, che per gli esercizi futuri.

IL RELATORE

(Leonardo Aprile)

COPIA CORRETTA  
4

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

## BILANCIO DI PREVISIONE

### 1993

approvato con L.R. 19.06.93, N. 9.

(Sezioni: A e B)

5

PARTE PRIMA

ENTRATA

(SEZIONE "A")

DENOMINAZIONE

Cap. Art.

Ammontare delle previsioni dell'anno in corso	Ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1992	Bilancio di competenza	Bilancio di cassa
		Competenze per l'anno 1993	Somme da riscuotersi nell'anno 1993
1992	1992	1993	1993
<b>PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATA</b>			
<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>			
1	ASSEGNAZIONE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSIGLIO		
		<u>1992</u>	<u>1993</u>
1	Indennità di carica e di missione ai membri del Consiglio Regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi	£. 11.567.910.000	11.117.000.000
2	Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio	" 230.000.000	230.000.000
3	Spese varie di ufficio	" 3.294.900.000	2.284.900.000
4	Spese per il personale addetto al Consiglio	" 749.800.000	<del>842.800.000</del> 843.000.000
5	Contributo per il funzionamento dei Gruppi Consiliari	" 700.000.000	600.000.000
6	Compensi e onorari per consulenze prestate da Enti e da privati a favore del Consiglio Regionale, studi e ricerche; indagini conoscitive; spese per l'iniziativa popolare	" 860.000.000	760.000.000
		£. 17.402.610.000	<del>15.834.700.000</del> 15.833.900.000
		=====	=====
2	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	<u>1992</u>	<u>1993</u>
1	Ritenuta quota parte 30% del premio di assicurazione a carico dei membri del Consiglio	£. 3.390.000	5.000.000
2	Ritenute ENPDEP e GESCAL a carico del personale in servizio presso il Consiglio Regionale sul compenso per lavoro straordinario (1,25% (0,90% + 0,35%))	" <u>3.750.000</u>	<u>3.750.000</u>
		£. 7.140.000	8.750.000
		=====	=====
3	INTROITI E RIMBORSI		
		100.000	100.000
	Totale entrate effettive	£. 17.409.850.000	10.000.000.000
		=====	=====
	CONTABILITA' SPECIALI		
	Parte 1 <sup>a</sup> - Partite di giro		
4	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	200.000.000	200.000.000
5	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI, DI PRIVATI, DI DIPENDENTI, ecc.	50.000.000	50.000.000
6	RITENUTE PER FONDO DI PREVIDENZA TRA I CONSIGLIERI DELLA REGIONE PUGLIA	4.306.000.000	4.830.000.000
7	RITENUTE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	265.000.000	564.000.000
8	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000.000	10.000.000
9	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000.000	5.000.000
10	RITENUTE ERARIALI	1.300.000.000	1.300.000.000
	da riportare	£. 6.136.000.000	6.959.000.000

15.833.900.000  
25.833.900.000

15.833.900.000  
25.833.900.000

7

PARTE SECONDA

USCITA

(SEZIONE "B")






PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI SPESA PER IL 1993 RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

9


<< - >>

102) Cap. 1 - SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI STESSI. (LL.RR. n° 4 del 25/2/'72; n° 22 del 12/8/'77; n° 50 del 7/8/'79; n° 33 del 21/7/'78; n° 21 del 12/8/'77 e n° 33 del 14/4/'75)	£.	11.117.000.000 ✓
104) Cap. 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	"	230.000.000 ✓
106) Cap. 3 - SPESE VARIE DI UFFICIO	"	2.284.900.000 ✓
108) Cap. 4 - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO	"	<del>842.000.000</del> 842.000.000 ✓
110) Cap. 5 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	"	600.000.000 ✓
12) Cap. 6 - COMPENSI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO. STUDI E RICERCHE; SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE	"	760.000.000
		<hr/>
	Totale generale £.	<del>15.834.700.000</del> <u>15.833.900.000</u> =====


Il Coordinatore  
dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità  
(Reg. Aniello Nino Pompilio)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Dott. Mario ANNESE)



Il Coordinatore del Settore  
Amministrazione e Contabilità  
Dr. Domenico Pastore





# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

10

*Il Presidente*

"Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni all'art. 1 della L.R. 30/12/1987, n° 34".

## Art. 1

1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 14/11/1972, n° 13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo é affidata al Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.

2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, é fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 30/12/'87, n° 34.

## Art. 2

1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale di cui al precedente art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali.

## Art. 3

1. L'Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, sottoporrà all'Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporrà in favore del Fondo l'assegnazione dell'eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione "una tantum".

## Art. 4

1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell'anno 1993, determinati presuntivamente in £. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap. 001020 "Spese per indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali e contribuzione - una tantum - per ripiano disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza (art. 1 L.R. 30/12/'87, n° 34)", di cui al bilancio di previsione dell'anno 1993, approvato con L.R. 19/6/1993, n° 9.

2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.